

Messaggio

numero

6303

data

25 novembre 2009

Dipartimento

ISTITUZIONI

Concerne

Modificazione dell'articolo 39 della legge sulla tariffa giudiziaria (tassa di giustizia per le sentenze del giudice della Pretura penale e delle Assise correzionali del Tribunale penale cantonale)

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

con il presente messaggio ci preghiamo sottoporre la proposta di modificare l'articolo 39 capoverso 1 lettere a) e b) della legge del 14 dicembre 1965 sulla tariffa giudiziaria (LTG), che fissa la tassa di giustizia nei procedimenti davanti al giudice della Pretura penale e davanti alle Assise correzionali del Tribunale penale cantonale.

La Pretura penale stabilisce la tassa di giustizia nella decisione. Qualora l'accusato domandi la motivazione scritta della sentenza, con quest'ultima, la Pretura penale fissa una tassa di giustizia più elevata. La Pretura penale ha adottato questo sistema sulla base dell'articolo 3 capoverso 2 LTG, secondo il quale la tassa di giustizia "*comprende tutte le prestazioni del giudice, del segretario e dei funzionari o altre*". La motivazione scritta della sentenza comporta un'attività supplementare del tribunale.

La Corte di cassazione e di revisione penale, nella sentenza n. 17.2008.38 del 7 agosto 2009, ha cambiato la propria giurisprudenza, che in precedenza giudicava conforme al diritto la prassi della Pretura penale di far dipendere l'ammontare della tassa di giustizia dall'eventuale motivazione scritta della sentenza. Secondo la corte, nella legislazione cantonale non esiste una base legale che consenta di far dipendere la tassa di giustizia anche dalla redazione della sentenza. Inoltre, nel caso di motivazione scritta della sentenza, la tassa di giustizia aumentata sarebbe decisa dopo la comunicazione orale del dispositivo della sentenza che, sulla base dell'articolo 276 capoverso 5 del Codice di procedura penale del 19 dicembre 1994, deve includere il giudizio sulle spese. Con queste considerazioni, la Corte di cassazione e di revisione penale ha pertanto giudicato inammissibile la prassi della Pretura penale di aumentare in un secondo tempo la tassa di giustizia, qualora occorra redigere la motivazione scritta della sentenza.

Il Consiglio di Stato reputa opportuno mantenere un sistema che prevede due tasse di giustizia distinte a dipendenza del fatto se sia o non sia domandata la motivazione scritta della sentenza. Innanzitutto, la redazione della motivazione scritta della sentenza comporta spesso un notevole dispendio di tempo per il giudice e i funzionari del tribunale, ragione per la quale si giustifica una tassa diversa da quella applicabile nel caso di sentenza con motivazioni espresse oralmente dal giudice. Inoltre, il fatto che domandare la sentenza non comporta un costo maggiore, spinge anche coloro che non hanno un interesse reale a disporre delle motivazioni scritte a chiederle. A volte, la redazione delle motivazioni è assai onerosa dal profilo dell'impegno e appare poco opportuno incentivare

le parti a esigerle quando esse non abbiano un effettivo interesse a ottenerle. Ciò implica per la Pretura penale un aggravio inutile.

Il medesimo problema si potrebbe porre anche davanti alle Assise correzionali del Tribunale penale cantonale. L'articolo 260 capoverso 4 del Codice di procedura penale ticinese, seppur fissi il principio secondo cui la sentenza debba essere motivata per iscritto, stabilisce infatti che le parti possono rinunciare alla sua motivazione scritta. Tuttavia, le Assise correzionali fissano un'unica tassa di giustizia, indipendentemente dal fatto che occorra redigere la motivazione. Per contro, le sentenze emesse dalle Assise criminali devono sempre essere comprendere la motivazione scritta.

Con la modificazione della legge sulla tariffa giudiziaria proposta, il giudice della Pretura penale e le Assise correzionali continuano a fissare nella sentenza la tassa di giustizia. Tali autorità hanno tuttavia la facoltà di stabilire, nella medesima sentenza, anche un importo ridotto per il caso in cui nessuna parte domandi la motivazione scritta della sentenza. Di conseguenza, a dipendenza del fatto che il giudice debba o meno eseguire il compito supplementare, si applicherà l'una o l'altra tassa. Nella nuova disposizione, si precisa che la tassa di giustizia per la sentenza della Pretura penale non motivata va da 100 a 5'000 franchi, rispetto alla tassa da 100 a 10'000 franchi per le sentenze con la motivazione scritta mentre per la sentenza delle Assise correzionali non motivata la tassa è fissata da 500 a 10'000 franchi rispetto alla tassa da 500 a 20'000 franchi per la sentenza motivata. La differenza dell'importo massimo non significa che la tassa ridotta debba corrispondere necessariamente alla metà della tariffa piena. Spetta all'apprezzamento del giudice fissare i due importi nella sentenza a dipendenza della fattispecie.

Sulla base della proposta formulata nel messaggio, il dispositivo della sentenza potrà includere un punto del tenore seguente: *“La tassa di giustizia di 800 franchi, ridotta a 500 franchi nel caso di rinuncia a domandare la motivazione scritta, e le spese di giustizia di 200 franchi sono poste a carico di...”*.

Con il diritto vigente, la procedura penale è di competenza dei Cantoni. Con l'entrata in vigore del Codice di diritto processuale penale svizzero (CPP-CH) del 5 ottobre 2007, la procedura penale sarà disciplinata dalla Confederazione. L'articolo 424 CPP-CH lascia ai Cantoni la facoltà di fissare le spese e le tasse di giustizia, ragione per la quale il Cantone potrà mantenere una regolamentazione in materia di tasse di giustizia anche con il nuovo diritto. Come abbiamo già indicato nel messaggio n. 6165 del 21 gennaio 2009 concernente l'adeguamento della legislazione cantonale all'introduzione del Codice di diritto processuale penale svizzero, ci apprestiamo a presentare un disegno di legge per la revisione totale della legge sulla tariffa giudiziaria, che terrà conto anche della proposta formulata in questo messaggio.

Non vi sono ripercussioni finanziarie dirette rilevanti per lo Stato, poiché le tasse di giustizia sono comunque modeste. Inoltre, il disegno di legge mira a ripristinare la prassi vigente fino alla sentenza del 7 agosto 2009 della Corte di cassazione e di revisione penale. Qualora non si adegui la norma sulla tassa di giustizia, ci si può attendere, rispetto alla situazione attuale, un aumento di domande di motivazioni scritte delle sentenze, in particolare davanti alla Pretura penale, perché per le parti coinvolte non costa nulla, anche qualora non abbiano nessun interesse. Ciò comporta un maggior onere per la Pretura penale perché deve dedicare alla redazione delle sentenze maggiori risorse, le quali potrebbero invece essere rivolte alla trattazione di altri incarti.

Non vi sono ripercussioni sui Comuni e sugli altri enti locali.

Questa proposta non figura nel rapporto del dicembre 2007 del Consiglio di Stato al Gran Consiglio sulle Linee direttive e sul Piano finanziario 2008-2011, né nel primo aggiornamento del dicembre 2008.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, G. Gendotti

Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

LEGGE

sulla tariffa giudiziaria del 14 dicembre 1965; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 25 novembre 2009 n. 6303 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

I.

La Legge sulla tariffa giudiziaria del 14 dicembre 1965 è modificata come segue:

Art. 39 cpv. 1 lett. a) e b)

- a) per i processi davanti al giudice della Pretura penale, da fr. 100.- a fr. 10'000.-; nella medesima sentenza, il giudice può anche fissare una tassa di giustizia da fr. 100.- a fr. 5'000.- per il caso in cui non sia domandata la motivazione scritta;
- b) per i processi davanti alle Assise correzionali, da fr. 500.- a fr. 20'000.-; nella medesima sentenza, il Tribunale può anche fissare una tassa di giustizia da fr. 500.- a fr. 10'000.- per il caso in cui si rinunci alla motivazione scritta;

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.